



# COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

COPIA

Deliberazione n. 56  
del 29-09-2017

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza di Prima convocazione – Seduta Pubblica

### OGGETTO:

**APPROVAZIONE PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. N. 175 DEL 19 AGOSTO 2016 E S.M.I.**

L'anno duemiladiciassette, addì ventinove del mese di settembre, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'articolo 9 dello statuto comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

DRAGO CHIARA	P	MUSCOLINO GIUSEPPINA	P
GUERINI GIOVANNA	P	ARNOLDI CARLA VALERIA	P
DADDA IMERIO	P	MACCARINI LARA	P
FENILI PAOLA	P	LEGRAMANTI ROBERTO ANTONIO	P
GASTOLDI ANDREA	P	PICENNI MARCO	P
GHIDONI CLAUDIO	P	FACHERIS LORENZO	A
SANGALETTI MATTIA	P	SESANI CLAUDIO FRANCESCO	P
GRITTI MARTINA	P	SERUGHETTI AURELIO	P
PEZZOLI DANIELE	P		

**TOTALE PRESENTI: 16**

**TOTALE ASSENTI: 1**

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. GIUSEPPE BRANDO, il quale cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa CHIARA DRAGO - SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l'Assessore Pezzoli il quale illustra compiutamente l'operazione di revisione straordinaria in esame nonché il panorama delle partecipazioni detenute dal Comune di Cologno al Serio;

Premesso che:

- in attuazione dell'art. 18 della legge delega di riforma della PA (L. n. 124/2015), il Governo ha provveduto a disciplinare in maniera organica la materia delle società a partecipazione pubblica, giungendo all'approvazione del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, rubricato "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP);
- a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016, che aveva dichiarato parzialmente illegittimo il D.Lgs. n. 175/2016, il Governo, al termine dell'iter procedurale a tal fine avviato, ha approvato il D.Lgs. n. 100/2017 (in vigore dal 27.06.2017), con il quale sono state apportate diverse correzioni e integrazioni al Testo unico di cui al predetto D.Lgs. n. 175/2016;

Visto l'art. 1 del TUSP, il quale definisce l'ambito oggettivo di applicazione del decreto in questione, stabilendo, in particolare, che:

- le disposizioni contenute nel predetto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta;
- le norme previste in detto Testo unico sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, con la precisazione che, per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del suddetto decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato;

Visto altresì l'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, il quale si occupa di definire le finalità che possono essere perseguite attraverso le società partecipate, esso infatti stabilisce che:

*“Co. 1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*

*Co. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

*a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

*b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

*c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

*d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

*e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

*Co. 3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (...);*

Visto inoltre l'art. 20 del Testo unico, norma la quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni procedano, annualmente, ad effettuare un'analisi delle partecipazioni, direttamente o indirettamente possedute, provvedendo a predisporre un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, tramite fusione o soppressione od anche mediante la messa in liquidazione o cessione delle relative quote, qualora ricorrano le seguenti fattispecie:

(art. 20 co. 2)

- “a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

Osservato che:

- in fase di prima applicazione delle norme recate dal TUSP, è prevista a carico delle amministrazioni pubbliche un'operazione di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (23.09.2016), l'art. 24 prevede, a tal fine, che le pubbliche amministrazioni procedano all'alienazione o alle altre operazioni previste dal sopra richiamato articolo 20, nel caso in cui le partecipazioni societarie da esse detenute, direttamente o indirettamente, non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui al precitato articolo 4, ovvero non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, oppure ricadano in una delle ipotesi elencate all'articolo 20, comma 2;
- a tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna PA deve effettuare con apposito provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016, individuando quelle che devono essere oggetto di alienazione;
- per le amministrazioni indicate all'articolo 1, comma 611, della legge n. 190/2014, tra le quali rientrano anche gli enti locali, il provvedimento di revisione straordinaria di cui al comma 1 dell'art. 24, rappresenta aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione a suo tempo adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo 1;
- il provvedimento di ricognizione è inviato alla competente sezione della Corte dei conti, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo;
- l'eventuale alienazione deve, quindi, avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.
- in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile;
- ai fini dell'attuazione dei provvedimenti conseguenti a detta revisione straordinaria, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria, è applicato, altresì, a dette

operazioni il regime fiscale e le previsioni in materia di personale di cui all'articolo 1, co. 614, della L. n. 190/2014;

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 39 del 17.06.2015 – esecutiva – con la quale si era proceduto all'approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie ai sensi del comma 612, dell'art. 1, della L. n. 190/2014, e del quale, come sopra accennato, la presente ricognizione straordinaria costituisce aggiornamento;
- la relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate anno 2015, sottoscritta dall'allora Sindaco di questo Comune in data 31 maggio 2016 e trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

Vista, altresì, la delibera n. 19/SEZAUT/2017/INPR, con la quale la Corte dei Conti Sez. delle Autonomie – al fine di agevolare l'attività di controllo sulle partecipate pubbliche assegnata a detto organo e per favorire gli enti territoriali nell'*iter* di redazione dei piani di revisione delle partecipazioni da essi detenute – ha adottato apposite linee di indirizzo per la ricognizione straordinaria di che trattasi, con annesse schede *standard* di atto di ricognizione finalizzate ad un corretto adempimento delle disposizioni di cui all'art. 24 del TUSP;

Dato atto che il Segretario Generale, sentito il Sindaco e l'Assessore competente, ha proceduto ad effettuare un'analisi delle partecipazioni societarie detenute da questo ente, focalizzando a tal fine l'attenzione sulla verifica del rispetto dei contenuti e requisiti richiesti dalla citata normativa, nonché sulle modalità di svolgimento delle attività e dei servizi effettivamente erogati dalle società partecipate a favore di questo Comune, tenendo in particolare considerazione gli aspetti legati all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione nonché al miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato;

Atteso che all'esito della ricognizione straordinaria effettuata nei termini di cui sopra, è stato redatto il **Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie**, documento allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate, per ciascuna società, le relative principali caratteristiche e le azioni che l'Amministrazione intende intraprendere in ossequio alle disposizioni legislative più sopra richiamate;

Esaminate, altresì, le allegate schede *standard* approvate con la summenzionata delibera n. 19/SEZAUT/2017, come debitamente compilate dal competente ufficio comunale, nelle quali sono riportati i dati più significativi e funzionali per una corretta disamina delle società partecipate, nonché le azioni che si intendono perseguire, così come meglio illustrate nel citato **Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie**, nel quale vengono inglobate;

Ritenuto, pertanto, di proporre l'approvazione dell'allegato **Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie**, con le annesse schede *standard*, documento recante l'analisi e la revisione di tutte le partecipazioni societarie, direttamente e indirettamente, detenute da questo Comune alla data del 23 settembre 2016, con l'indicazione delle azioni che si intendono intraprendere al fine del rispetto delle statuizioni sancite dal c.d. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con D.Lgs. n. 175/2016;

Accertata la competenza dell'organo deliberante a norma dell'art. 42 co. 2 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel);

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal competente responsabile di Area in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione non è stato acquisito il parere del Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. b), punto n. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto l'atto di ricognizione sottoposto all'approvazione dell'organo consiliare non prevede la costituzione o la partecipazione a nuovi organismi esterni, posto che il medesimo prevede misure di razionalizzazione e dismissione di talune partecipazioni societarie che non comportano ricadute negative sugli equilibri generali di bilancio, né le scelte operate in fase di ricognizione modificano le attuali modalità gestionali dei servizi comunali;

Dato atto che gli interventi effettuati dai Consiglieri nel corso della seduta sono integralmente disponibili in versione *streaming*, raggiungibile dall'apposito *link* presente sul sito *web* istituzionale, gli stessi sono, altresì, riportati nei verbali trascritti a cura di Ditta specializzata, che si provvede a depositare agli atti;

Con voti favorevoli n. 13 e astenuti n. 3 (Legramanti, Picenni, Sesani) espressi per alzata di mano:

#### **DELIBERA**

1. di approvare, ai sensi dell'art. 24 co. 1 del D.Lgs. n. 175/2016, l'allegato **Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie** ed annesse schede *standard*, esteso a tutte le partecipazioni societarie, direttamente e indirettamente, detenute da questo Comune alla data del 23 settembre 2016, con l'indicazione delle azioni che si intendono intraprendere al fine del rispetto delle statuizioni sancite dal predetto Testo unico;
2. di demandare ai competenti uffici comunali il compito di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione ed annessi allegati alla sezione della Corte dei Conti territorialmente competente, nonché di provvedere alla comunicazione dell'esito della ricognizione straordinaria nell'apposita sezione del sito del Dipartimento del Tesoro – applicativo Partecipazioni;
3. di demandare, altresì, alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'esecuzione di quanto qui deliberato, riferendo all'organo consiliare sugli esiti dell'attuazione stessa;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate.

Infine il Consiglio comunale, al fine di dare celere impulso alle azioni contenute nel presente Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, con separata votazione e con voti favorevoli n. 13 e astenuti n. 3 (Legramanti, Picenni, Sesani) espressi nelle forme di legge,

#### **dichiara**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegati:

- pareri ex art. 49 Tuel;
- Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ed annesse schede *standard*.

# COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

**PARERI di cui all'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 – e art. 5 Regolamento per la disciplina dei controlli interni**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. N. 175 DEL 19 AGOSTO 2016 E S.M.I.**

## AREA FINANZIARIA

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell'AREA FINANZIARIA, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell'art. 5 Regolamento per la disciplina dei controlli interni, esprime parere

**Favorevole**

in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto

Data: 25-09-2017



Il Responsabile dell'Area  
F.to Rag. GABRIELLA BERNINI

## AREA FINANZIARIA

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Ragioniere comunale, responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell'art. 6 Regolamento per la disciplina dei controlli interni, esprime parere

**Favorevole**

in ordine alla regolarità contabile della spesa prevista dalla proposta di deliberazione di cui all'oggetto in quanto la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Data: 25-09-2017



Il Responsabile dell'Area  
F.to Rag. GABRIELLA BERNINI

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
F.to dott.ssa CHIARA DRAGO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
L.S. F.to dott. GIUSEPPE BRANDO

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il SEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del Messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo on line di questo Comune, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, 06-10-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
L.S. F.to dott. GIUSEPPE BRANDO

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il SEGRETARIO COMUNALE che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 29-09-2017 con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (art. 134 comma 4 Tuel).

Dalla Residenza comunale, 06-10-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
L.S. F.to dott. GIUSEPPE BRANDO